

HARIN(47(2)(i)) - - assicurazione del raccolto e della produzione, che contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie, garantendo che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi

ISOIS ortofrutta 16 - Programmi Operativi del settore ortofrutticolo - Fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori

Codice intervento (SM)	ISOIS ortofrutta 16
Nome intervento	Programmi Operativi del settore ortofrutticolo - Fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori
Tipo di intervento	HARIN(47(2)(i)) - assicurazione del raccolto e della produzione, che contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie, garantendo che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi
Indicatore comune di output	O.35. Numero di programmi operativi sovvenzionati

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento è attivato, nell'ambito dei programmi operativi di OP e AOP, sull'intero territorio nazionale a beneficio di tutte le Regioni italiane e delle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SETTORIALE DELLA PAC
RISK(46(j)) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le crisi sui mercati del settore interessato

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione
SO3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.10	Promuovere l'attivazione e l'accesso a strumenti per la gestione del rischio e i rischi di mercato	Qualificante	Sì

E1.9	Migliorare la penetrazione ed il posizionamento sul mercato	Complementare	Sì
------	---	---------------	----

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.10 Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC
R.11/Ortofrutticoli Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni o gruppi di produttori con programmi operativi in alcuni settori
R.5 Percentuale di agricoltori che dispongono di strumenti di gestione del rischio della PAC sovvenzionati

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrizione

Description Ai sensi dell'articolo 43(1), del regolamento UE 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, il tipo di intervento nel settore ortofrutticolo è obbligatorio per gli Stati membri con organizzazioni di produttori del settore riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, quindi anche in Italia. Lo stesso Regolamento, all'articolo 46 stabilisce l'elenco degli obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (lettere da a) a k)) e il loro collegamento con gli obiettivi specifici elencati all'articolo 6. Ai sensi dell'articolo 49 del regolamento UE 2021/2115, l'Italia intende perseguire una pluralità di obiettivi di cui all'articolo 46 selezionando uno o più tipi di intervento tra quelli previsti all'articolo 47. Gli obiettivi di cui all'articolo 46 lettere g), h), i) e k) coprono i prodotti freschi e trasformati, mentre quelli elencati nelle restanti lettere riguardano esclusivamente i freschi. Beneficiari I beneficiari dell'intervento sono le Organizzazioni di Produttori (OP) e le loro Associazioni (AOP), riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 con un programma operativo approvato. Requisiti e condizioni di eleggibilità dell'intervento L'intervento è attuato mediante programmi operativi approvati di OP o AOP riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, o entrambi, alle condizioni di cui all'art.50 del regolamento UE 2021/2115. In particolare: • le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono scegliere per i loro programmi operativi una durata compresa tra tre e sette anni; • le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono selezionare nei loro programmi operativi obbligatoriamente gli obiettivi settoriali di cui all'articolo 46, lettere b), e) ed f) (concentrazione offerta, ambiente e clima), ai quali si aggiunge l'obiettivo di cui all'articolo 46 lettera d) (ricerca e sviluppo); • per ciascun obiettivo prescelto i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli "interventi" selezionati tra quelli indicati nel piano strategico della PAC;
--

- i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non riguardano gli stessi “interventi” contemplati dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 50(7), i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni devono rispettare i seguenti vincoli:

- a) almeno il 15% della spesa prevista riguarda gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
- b) comprendono almeno tre “azioni” connesse agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
- c) almeno il 2% della spesa prevista riguarda “l'intervento” connesso all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera d);
- d) gli “interventi” nell'ambito dei “tipi di interventi” di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superano un terzo dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi.

Qualora almeno l'80% dei produttori aderenti a un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici, ciascuno di tali impegni è considerato come una delle tre azioni minime di cui alla precedente lettera b).

Specific design

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'art. 47 (2) (i) e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

Art. 47 (2) (i) “assicurazione del raccolto e della produzione, che contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi garantendo che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi”.

L'intervento mira a favorire un approccio integrato alla gestione del rischio ampliando, attraverso il sostegno ai premi per la sottoscrizione di polizze assicurative, il ventaglio di strumenti a disposizione dei beneficiari per la tutela dei redditi quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi.

L'intervento include il sostegno alle polizze assicurative stipulate dalle OP, finalizzate alla parziale copertura delle perdite commerciali che l'OP potrebbe subire in conseguenza di calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi.

L'intervento concorre al raggiungimento del seguente obiettivo settoriale:

- j) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente.

L'intervento opera in complementarità con gli altri interventi di gestione del rischio attuati a livello nazionale e definiti nel Piano annuale di gestione del rischio (PGRA), nell'ambito del quale saranno individuati i criteri di demarcazione tra gli strumenti.

Forme di sostegno concesse

A norma dell'articolo 44 del Regolamento sui Piani Strategici della PAC il sostegno avviene tramite:

- rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da ciascun beneficiario;
- somme forfettarie;
- costi unitari;
- finanziamento a tasso fisso.

Livello di aiuto e calcolo

A norma dell'articolo 52(1) del Regolamento UE 2021/2115, l'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi effettivamente versati dai soci dell'OP/AOP sul fondo di esercizio, disciplinato dall'articolo 52, ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.

L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 60% nei casi previsti dall'art.52(3) e il 100% secondo quanto stabilito dall'articolo 52(6) del Regolamento UE 2021/2115.

Ai sensi dell'articolo 52(2), l'aiuto finanziario dell'Unione è comunque limitato:

- a) al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori;
- b) al 4,5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;
- c) al 5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione transnazionale di produttori o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

I suddetti limiti possono essere aumentati di 0,5 punti percentuali a condizione che l'importo eccedente la pertinente percentuale sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere d), e), f), h), i) e j). Nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori, incluse le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, tali interventi possono essere attuati dall'associazione a nome dei suoi membri.

Ai sensi dell'articolo 23 (3) del regolamento delegato UE 2022/126 per i costi amministrativi e del personale legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione, sia il contributo dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

7 Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Gli interventi di cui al tipo di intervento dell'art.47 (2) (i), rispettano le condizioni previste all'art.18 del regolamento delegato UE 2022/126.

Gli interventi presenti nei programmi delle OP/AOP dovranno soddisfare i requisiti della legislazione secondaria (atto delegato) discendente relativamente al settore ortofrutticolo. Indicazioni in merito saranno contenute, se necessario, anche in disposizioni nazionali applicative di dettaglio.

Aiuto finanziario nazionale

A norma dell'articolo 53 del regolamento UE 2021/20115, nelle Regioni ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% della intera produzione ortofrutticola regionale, potrà essere attivata la procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale, alle condizioni stabilite anche dalla legislazione secondaria.

Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi nazionali o regionali previsti nel PSN

L'intervento settoriale riveste valenza nazionale, pertanto, gli elementi di programmazione nazionali e regionali per il settore operano in coerenza con le finalità perseguite.

La flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale.

Il rispetto del criterio di complementarità è verificato dalle Autorità competenti per l'approvazione dei programmi operativi o della loro modifica annuale. Se un dato intervento, al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica annuale non risulta finanziabile nell'ambito dello SR per assenza di bandi aperti o di risorse disponibili, l'intervento può essere inserito nel programma operativo previa comunicazione all'autorità di gestione regionale.

Relativamente ai tipi di intervento per la gestione del rischio, fermo restando quanto riportato nella sezione 3.6 del Piano Strategico, il sistema informatizzato specifico per le misure di gestione del rischio, denominato "Sistema di Gestione del Rischio" (SGR), integrato nella piattaforma SIAN, garantisce che non si verifichi alcuna forma di sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi.

Gli interventi di tipo settoriale nel settore ortofrutticolo rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e, pertanto, non sono soggetti alla valutazione degli aiuti di Stato.

8 Rispetto delle norme OMC

Amber Box

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

Non pertinente.